



**COMUNE DI PERFUGAS
PROVINCIA DI SASSARI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 24 DEL 21-03-2012

OGGETTO: Programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012/2014

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SATTA MARIO	Sindaco	P
MARRAS GERMANO	Vice Sindaco	P
SERAFINO ALESSANDRO	Assessore	A
SEU GIAN CARLO	Assessore	P
DEPERU GUSTAVO	Assessore	A

TOTALI: Presenti 3 Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SSA SPISSU PAOLA RITA SANTINA.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 39 della legge 27.12.1997 n. 449, al comma 1 dispone, che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- che l'art. 89, 5 comma del T.U.E.L., di cui al d.lgs 18.8.2000, n. 267 dispone che gli enti locali (esclusi quelli dissestati o strutturalmente deficitari) “...” provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle sole esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;
- che l'art. 91 del citato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 al 1 comma, prevede espressamente l’obbligo, per gli organi di vertice delle amministrazioni locali, di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e renderla compatibile con gli obiettivi ed i vincoli di finanza pubblica;
- che l'art. 6, comma 1 del D.Lgs, 30.3.2001, n. 165, costituendo corollario del più ampio principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (articolo 97 Cost.), stabilisce che ogni singola amministrazione proceda adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento e che pone come atti preliminari e necessari alla definizione delle dotazioni organiche, la verifica degli effettivi fabbisogni e la consultazione delle organizzazioni rappresentative;
- che l'articolo 6, comma 5 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e, più specificamente, che le variazioni di dotazione organica già determinate sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’articolo 39 della legge n. 449/1997;
- che l’articolo 36 del D. Lgs. n. 30.3.2001, n.165, così come riformulato dalla 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, assumono esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, e che gli strumenti di cui è possibile avvalersi per il reperimento delle risorse umane specificate nell’allegato documento sono:
 - a) procedure concorsuali;
 - b) processi di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
 - c) processi di riorganizzazione interna, anche a seguito di modificazioni del profilo professionale;
- che l’articolo 19, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 prevede per gli enti locali l’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- che il comma 557 dell’articolo 1 della legge 27.12.2006 n. 296 prevede, che gli enti locali soggetti al patto di stabilità assicurino la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche – amministrative;
- che ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296, art. 1, comma 676, si dispone che “*Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007–2010 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*”;

VISTO l'art. 1, c. 562, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), modificato prima dall'art. 3, c. 121, L. 24.12.2007 n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008 poi dall'art. 14 D.L. 31.05.2010 n. 78 con decorrenza dal 31.05.2010, che testualmente recita: “*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*”;

VISTA la più recente normativa che si è succeduta nel tempo, ed in particolare i contenuti del D.L. n. 78 convertito in legge n. 122 del 2010, che ha ridisegnato complessivamente i vincoli che gli enti locali sono tenuti ad osservare in materia di spese di personale.

VISTO l'art. 76, c. 7, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008, come ultimamente modificato dall'art. 28, c. 11/quater, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, che testualmente recita: “*E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.*”;

VISTO il comma 10 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 è soppressa, con decorrenza 31.5.2010, anche per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci, la possibilità di deroga prevista dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

VISTA l'interpretazione della succitata norma, per le nuove regole per gli Enti non soggetti al patto di stabilità (come chiarito dalla Delibera Corte dei Conti Sezione riunite n. 52/2010, Deliberazione Corte dei Conti Veneto n. 227/2010, Delibera Corte Conti Lombardia n. 989/2010) le voci da considerare ai fini del rispetto sono:

- non si applica la percentuale del 20% sulle cessazioni;
- rimane garantito il turn-over al 100% delle cessazioni, anche quelle verificatesi dopo il 2006 (delibera 52/2010 Corte Conti, Sezioni Riunite);
- l'assunzione si può fare l'anno successivo a quello di cessazione, nel rispetto:
 - a) del tetto della spesa del personale dell'anno 2004, al netto degli aumenti contrattuali;
 - b) del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, che deve essere inferiore al 50% (art. 14, comma 9, D.L. n. 78/2010 come ultimamente modificato dall'art. 28, c. 11/quater, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011).

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 3/2011 nella quale viene confermata l'interpretazione prevalente che ritiene non applicabile agli enti non soggetti al patto di stabilità della regola del tourn-over del 20%, ma dell'applicabilità sia del comma 562 della Finanziaria 2007, sia del limite dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti;

VISTE la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4/2008 e le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti, a conferma di quanto indicato prima:

Sezioni Riunite n. 21/09 e n. 59/2010, nonché Sezione di controllo del Piemonte n. 94/2010 e n. 768/2010, Sezione di controllo della Lombardia n. 80/2011 e parere n. 79/2011;

DATO ATTO CHE :

- la nuova normativa è contenuta nell'art. 14, commi da 7 a 10 che, seguendo la precedente impostazione del legislatore, prevede disposizioni differenziate per i Comuni soggetti al patto di stabilità e quelli non soggetti a tale vincolo.

- in particolare **per quelli non soggetti al patto di stabilità** interessa il comma 10 che si limita a prevedere che "All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo".

- in sostanza il comma 10 prevede la conferma delle norme contenute nel comma 562, dell'art. 1 della Legge finanziaria 2007, ovvero possibilità di procedere alle assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente e tetto massimo di spesa di personale dell'anno 2004, con l'unica novità costituita dall'abrogazione della possibilità (prevista dalla Finanziaria 2008) di derogare al parametro di spesa per gli enti che avessero parametri di virtuosità in termini di rapporto tra spesa del personale/spese correnti e fra popolazione/dipendenti.

CONSIDERATO che il Comune di PERFUGAS ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e quindi non soggiace alle regole del patto di stabilità interno;

CHE si rende necessario apportare alcune modifiche alla attuale dotazione organica e al piano annuale delle assunzioni precedentemente programmate alla luce delle modifiche legislative succitate intervenute nel corso dell'anno e nel principio della riduzione della spesa;

DATO ATTO che il Comune di PERFUGAS ha attualmente in servizio n. 18 dipendenti (di cui n. 2 p.t..), nettamente al di sotto della media che scaturirebbe dall'applicazione dei parametri di rapporto personale e abitanti, con un parametro di 1 dipendente ogni 144 abitanti, continua a rimanere superiore a quello determinato ai sensi del D.M. 16.03.2011 (di 1/130 per gli enti in condizione di dissesto tra i 1.000 e i 2.999 ab.;

CONSIDERATO che il Comune di PERFUGAS, non supera i limiti imposti dall'art. 14 comma 9 in relazione alle seguenti condizioni:

- rapporto tra spesa del personale e spese correnti non superiore al parametro previsto per gli enti strutturalmente deficitari e cioè non superiore al 50%, attestandosi al 25,42% con riferimento all'ultimo conto approvato(2010) ;
- superare il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e cioè 1 dipendente ogni 130 abitanti , attestandosi con un parametro di 1 dipendente ogni 144 abitanti.
- **non superare il tetto di spesa del personale dell'anno 2004 attestata in Euro 544.790,15 ai sensi dell' art.1. comma 562. L. 296/206**

DATO ATTO che nel Comune di Perfugas la spesa del personale non ha un'incidenza superiore al 50% delle spese correnti sia per l'anno 2010 che a regime per l'anno 2011 (non definitivo), come risultante dalla seguente tabella , sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Servizio Finanziario :

	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011 (presuntivo)	Previsione 2012 (presuntivo)

Dipendenti + segret.	19	19	19
Spesa Personale	€668.685,19	€705.929,33	€.744.536,74
Spesa Corrente	€2.630.529,16	€2.748.187,70	€2.857.558,16
Incidenza % spesa personale su spesa corrente	25,42%	25,68%	26,05%

DATO ATTO che questo ente ha rispettato per l'anno 2011 il limite di spesa del personale riferito all'anno 2004;

DATO ATTO che con la presente programmazione del personale non comporterà il superamento di detto limite di spesa;

DATO ATTO che il Comune di Perfugas non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie o di dissesto finanziario, ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che nella programmazione del fabbisogno di personale devono essere comprese e rispettate le priorità connesse alla finalità di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse umane e devono essere comprese tutte le valutazioni che attengono all'efficienza della struttura dell'ente e quali professionalità debbano essere prioritariamente acquisite per conseguire gli obiettivi dell'ente;

EFFETTUATE le opportune valutazioni sul fabbisogno del personale in relazione alle funzioni da svolgere, ai servizi da fornire all'utenza nonché alle attività e programmi da realizzare in base alle esigenze peculiari di questo Ente;

ATTESO CHE:

- l'art. 76, comma 1, del decreto legge 25.6.2008 n. 112 aggiunge al predetto comma 557, art. 1 della l. 296/96, il seguente periodo: «*ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*»;
- l'art. 35 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, introduce all'art. 6, il comma 4-bis, dal seguente tenore: «*4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.*»;

VISTO l'art. 9 comma 28 del D.L. n° 78/2010 convertito nella legge n° 122/2010 che dispone: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento

di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini dell' ordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. **Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”**

(comma così modificato dall'articolo 4, comma 102 della legge n. 183 del 2011);

VISTA la L.R. 18 marzo 2011, n° 10 “Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali” art. 2 comma 7 che dispone : In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto leggen. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

CONSIDERATO che per le ragioni sopra esposte, risulta necessario provvedere alla rideterminazione della dotazione organica;

DATO ATTO che la predetta programmazione è impronta al principio della riduzione complessiva della spesa di personale, volta a garantire all'ente il minimo della funzionalità dei servizi essenziali;

VISTA la deliberazione n. 95 in data 16.10.2006, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente, quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per profilo professionale e per categoria contrattuale ai sensi del D.P.C.M. 15.02.2006;

VISTA la deliberazione di G.C. n.9 in data 25.02.2011, , con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2011/2013 ed il piano annuale delle assunzioni 2011;

VISTA LA deliberazione di G.C. N. 13 del 28.02.2012 **nella quale si da' atto** che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo Comune, **non risultano situazioni di soprannumero** in relazione alle esigenze funzionali e che altresì , avendo rispettato entrambi i limiti alle spese di personale, come richiamati in premessa, **non risultano ecedenze di personale** in relazione alla situazione finanziaria dell'ente.

CONSIDERATO che per le ragioni sopra esposte, risulta necessario provvedere alla rideterminazione della dotazione organica;

PRESO ATTO che l'attuale dotazione organica dell'Ente è la seguente:

SETTORE	PROFILO PROF.LE	CAT.	n. POSTI NELLA PREC. PROGRAMMAZIONE 2010	POSTI COPERTI AL 31.12.2011	N. POSTI PREVISTI CON LA PRESENTE PROGRAMMAZIONE PER IL 2012	N. POSTI PREVISTI CON LA PRESENTE PROGRAMMAZIONE PER IL 2013	N. POSTI PREVISTI CON LA PRESENTE PROGRAMMAZIONE PER IL 2014
AMMINISTRATIVO	Istruttore Dir.	D	1	1	1	1	1
	Istruttore Amm.	C	2	2	2	2	2
	Collab. Amm.	B3	1	1	1	1	1
	Ausiliario	A	1	1	1	1	1
TECNICO	Istruttore Dir.tecnico	D	1*	Coperto da incarico ex 110 part-time fino a ottobre 2011	1 Tempo pieno	1 Tempo pieno	1 Tempo pieno
	Istruttore Tecn.	C	2	2	2	2	2
	Istruttore Amm.vo	C	1	1	1	1	1
	Operaio Qualif.	B	2	2	2	2	2
ECONOMICO FINANZIARIO	Istruttore Dir.	D	1	1	1	1	1
	Istruttore Amm.	C	1	1	1	1	1
	Collab. Amm.	B3	1	1	1	1	1
SOCIO ASSISTENZIALE	Istruttore Dir.	D	1	1	1	1	1
VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agenti P.M.	C	3 *	3 *	3	3	3
TOTALE			18	17	18	18	18

- * N. 1 Agente di P.M. a tempo pieno e N. 2 Agenti P. M. a tempo parziale

- N. 1* Istruttore Dir.tecnico Coperto da incarico ex 110 part-time fino a ottobre 2011

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 08.10.2010 con il quale il Sindaco pro tempore nell'esercizio delle sue prerogative, ha conferito, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'architetto Deperu Antonio, mediante contratto di lavoro di diritto pubblico a tempo determinato part time, l'incarico e

le funzioni di direzione, coordinamento e responsabilità di posizione organizzativa del Settore Tecnico Manutentivo, con decorrenza dal **11.10.2010 al 10.10.2011**, cessato dal servizio alla scadenza;

RITENUTO , nell'attuale programmazione prevedere :

- **n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato** –profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO Cat. D , da ricoprirsi con procedura di mobilità volontaria , per rispondere ad una maggiore efficienza dell'ente e sulla base delle segnalazioni fatte dai vari responsabili in ordine al fabbisogno dal personale;
- **assunzione a tempo determinato** per sostituzione personale di cat. D /P.O. assente per lungo periodo (malattia/maternità o altro) mediante l'utilizzo di personale di altri enti ex art. 1 ,comma 557, Legge 311/2004 (per presunti 3 mesi e mezzo per 12 ore settimanali)
- **assunzione a tempo determinato** per ufficio di Staff del sindaco con personale di cat. D, ex art. 90 T.U. 267/2000 (per 6 mesi part. time 18 ore settimanali)

RITENUTO tuttavia, ai fini dell'adozione del Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario – anno 2012, prevedere l'assegnazione di risorse economiche necessarie alla copertura di tali posti;

CONSIDERATO di dover altresì prevedere le risorse da iscrivere nel Bilancio Pluriennale anni 2012 e 2014;

VISTA la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale, in cui vengono indicati i posti ad oggi coperti ed i posti scoperti (o che si renderanno tali), già previsti o di nuova istituzione, con le relative procedure di copertura;

SOTTOLINEATO che tale programmazione triennale potrà essere rivista in funzione di limitazioni o vincoli rilevanti derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale;

DATO ATTO che il Comune di PERFUGAS ha la capacità finanziaria per sostenere le spese derivanti dalla presente programmazione e che nel bilancio di previsione 2012 sono stanziate le relative risorse;

DATO ATTO che la presente proposta, soggetta ad informazione preventiva, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 01.04.1999, come modificato dall'art. 6 del CCNL del 22.01.2004, è stata trasmessa alle OO. SS. di categoria in data 14.03.2012 prot. n. 1687, e **verificato** che sulla stessa non è stata richiesta l'attivazione della concertazione entro i termini di legge, ovvero 10 giorni dal ricevimento;

DATO ATTO che il Comune di PERFUGAS non è tra gli Enti strutturalmente deficitari ;

VISTA la Circolare n. 3/2006 del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza dei Consigli dei Ministri;

VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza dei Consigli o dei Ministri;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 449/1997;

VISTA la L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007);

VISTA la L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008);

VISTA la L.R. n. 2/2007 (Finanziaria 2007);

VISTA la L.R. n. 3/2008 (Finanziaria 2008);

VISTE le LL.RR. 2009 e 2010 in materia finanziaria ;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 “Salva Italia”

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36, relativi ai criteri che debbono informare le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

RITENUTO che tale riorganizzazione e programmazione complessiva del fabbisogno di personale corrisponde a criteri di buona amministrazione;

DATO ATTO altresì che la spesa di personale di cui alla vigente dotazione organica dell’Ente trova per l’anno 2012 copertura finanziaria sugli stanziamenti del compilando bilancio;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con propria deliberazione n. 12 del 28.02.2012;

VISTO l’articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore personale e il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario Contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

RITENUTO pertanto, di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014, nonché il piano annuale delle assunzioni per l’esercizio 2012;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2012, in corso di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto argomentato in premessa, il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2012 / 2014, come appresso indicato:

SETTORE	PROFILO	CAT.	N. POSTI NELLA PREC. PROGRAM MAZIONE 2010	POSTI COPERTI AL 31.12.2011	N. POSTI PREVISTI CON LA PRESENTE PROGRAMMA ZIONE PER IL 2012	N. POSTI PREVISTI CON LA PRESENTE PROGRAM MAZIONE PER IL 2013	N. POSTI PREVISTI CON LA PRESENTE PROGRAMMAZI ONE PER IL 2014
AMMINISTRATIVO	Istruttore Dir.	D	1	1	1	1	1
	Istruttore Amm.	C	2	2	2	2	2
	Collab. Amm.	B3	1	1	1	1	1
	Ausiliario	A	1	1	1	1	1
TECNICO	Istruttore Dir.tecnico	D	1*	Coperto da incarico ex 110 part-time fino a ottobre 2011	1 Tempo pieno	1 Tempo pieno	1 Tempo pieno
	Istruttore Tecn.	C	2	2	2	2	2
	Istruttore Amm.vo	C	1	1	1	1	1
	Operaio Qualif.	B	2	2	2	2	2
ECONOMICO FINANZIARIO	Istruttore Dir.	D	1	1	1	1	1
	Istruttore Amm.	C	1	1	1	1	1
	Collab. Amm.	B3	1	1	1	1	1
SOCIO ASSISTENZIALE	Istruttore Dir.	D	1	1	1	1	1
VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agenti P.M.	C	3 *	3 *	3	3	3
TOTALE			18	17	18	18	18

* N. 1 Agente di P.M. a tempo pieno e N. 2 Agenti P. M. a tempo parziale

N. 1* Istruttore Dir. tecnico Coperto da incarico ex 110 part-time fino a ottobre 2011

2. **DI APPROVARE** contestualmente il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2012 in base alla presente programmazione:

POSTI A TEMPO INDETERMINATO PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA DA RICOPRIRE NEL CORSO DELL'ANNO 2012			
N. POSTI	CATEGORIA	AREA	MOTIVI A BASE DELLE MODIFICHE
1 Tempo pieno e indeterminato	D1 Istruttore Direttivo tecnico	TECNICO MANUTENTIVA	Mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs.n. 165/2001, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34.
		SPESA PRESUNTA PER IL 2012 €32.022,03 (8 mesi)	SPESA PRESUNTA a regime €43.347,78 (12 mesi)

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ATTIVABILI NEL 2012

sostituzione personale di cat. D /P.O. assente per lungo periodo (malattia/maternità o altro) Periodo 3 mesi e mezzo	Temporaneo utilizzo del dipendente di altro Comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n° 311/2004. per 12 ore	SPESA PRESUNTA PER IL 2012 €3.127,26
assunzione a tempo determinato per ufficio di staff del sindaco con personale di cat. D ex art. 90 T.U. 267/2000 (per 6 mesi part. time 18 ore settimanali)	Art. 90 T.U. 267/2000	SPESA PRESUNTA PER IL 2012 €8.137,76

POSTI A TEMPO DETERMINATO PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA

DA RICOPRIRE NEL CORSO DELL'ANNO 2013

N. POSTI	CATEGORIA	AREA	MOTIVI A BASE DELLE MODIFICHE
			Nessuna assunzione

**POSTI A TEMPO DETERMINATO PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA
DA RICOPRIRE NEL CORSO DELL'ANNO 2014**

N. POSTI	CATEGORIA	AREA	MOTIVI A BASE DELLE MODIFICHE
			Nessuna assunzione

3. **DI DARE ATTO** che l'Ente, ai fini di cui all'art. 1, c. 1 e secondo i criteri di cui all'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 165/01, si riserva di modificare la programmazione, in modo da adeguarla al soddisfacimento delle necessità organizzative che dovessero manifestarsi in seguito, nel periodo di riferimento (2012/2014) qualora si verificasse la necessità di procedere a mutamenti nella dotazione organica dell'Ente e/o normative di Legge;
4. **DI DARE ATTO** che le previsioni di spesa trovano copertura nelle capacità di bilancio e rientrano nei limiti fissati dal bilancio pluriennale per il relativo periodo in particolare per quanto riguarda il controllo della spesa complessiva annuale, e quindi anche gli oneri per il personale;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle R.S.U. dell'Ente;
6. **DI DARE** mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e personale per gli adempimenti di competenza;
7. **DI DICHIARARE**, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente
F.to (DOTT. SATTA MARIO)

Il Segretario Comunale
F.to (DOTT.SSA SPISSU PAOLA RITA
SANTINA)

P A R E R I

di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 21-03-2012

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. SATTA MARIO

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 21-03-2012

Il Responsabile del servizio
F.to RAG. PIGA NICOLINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 28-03-2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12-04-2012 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U.)

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SPISSU
PAOLA RITA SANTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Immediatamente Esecutiva (art. 134 c.4 .T.U. EE.LL.)

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SPISSU
PAOLA RITA SANTINA

Perfugas, Lì 21-03-2012

Copia Conforme all'Originale per uso amministrativo.

Perfugas,Lì: ___/___/___

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SPISSU PAOLA
RITA SANTINA
